

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI LUCA ATTANASIO"

### **Art. 1 – DENOMINAZIONE**

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Amici di Luca Attanasio"

### **Art. 2 – SEDE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha la propria sede nel Comune di Monza, via Manzoni 8 bis. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non è considerata modifica dello statuto sociale. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.

### **Art. 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha durata indeterminata.

### **Art. 4 – FINALITA'**

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa ispira il proprio ordinamento interno a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati e persegue l'attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di pari dignità sociale degli individui senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

L'Associazione si prefigge in particolare l'obiettivo di conservare e promuovere anche tra le giovani generazioni, i valori che l'Ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, ha incarnato con il suo impegno umanitario a favore dei più indifesi, nell'affermare e diffondere con il proprio esempio, la cultura della pace e della legalità. Valori chiaramente espressi nelle parole pronunciate da Luca Attanasio in occasione del "Premio internazionale Nassirya per la Pace" dell'ottobre 2020: "Il ruolo dell'Ambasciata è quello di stare vicino agli italiani ma anche di contribuire al raggiungimento della pace. Noi che siamo rappresentanti delle Istituzioni, abbiamo il dovere morale di dare per primi l'esempio".

[...]

### **Art. 5 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali e per contribuire a diffondere la cultura dell'uguaglianza e della pace, attraverso il ripudio della guerra quale strumento di risoluzione dei conflitti internazionali, in attuazione del dettato della nostra Carta costituzionale, l'Associazione promuove anche in collaborazione con pubbliche amministrazioni, altre associazioni ed enti non profit, iniziative di tipo culturale, attraverso l'organizzazione di convegni, manifestazioni, dibattiti, che abbiano al centro il messaggio di pace, solidarietà tra i popoli ed altruismo a cui Luca Attanasio ha ispirato la propria esistenza e la propria attività istituzionale.

L'Associazione si prefigge altresì di promuovere iniziative e di collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare i giovani sul tema della pace, dell'uguaglianza e della legalità, nonché di promuovere l'organizzazione di una marcia della pace, in Brianza, terra in cui Luca Attanasio è nato e cresciuto, con cadenza annuale, il 21 febbraio di ciascun anno, nel giorno del barbaro attentato in cui Luca Attanasio ha perso la vita, insieme al carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci e al suo autista Mustapha Milambo.

## **Art. 6 – ATTIVITA' STRUMENTALI**

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato all'individuazione delle attività strumentali che l'Associazione può svolgere, nel rispetto delle eventuali delibere adottate dall'Assemblea dei soci in materia.

In via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione potrà svolgere attività strumentali quali:

- Partecipazione a convegni, dibattiti, iniziative culturali in linea con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- ricerca di fonti di finanziamento a sostegno dei propri progetti culturali, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, su base locale, nazionale, internazionale
- partecipazione a bandi e concorsi pubblici e/o privati su base locale, nazionale, internazionale, per aggiudicarsi ricerche e progetti culturali in linea con le proprie finalità statutarie;
- redazione e divulgazione di materiale culturale in formato cartaceo, multimediale, digitale
- istituzione di borse di studio/premi, alla memoria di Luca Attanasio
- svolgimento in via meramente marginale di attività commerciale finalizzata a raccogliere fondi da destinare alla realizzazione delle finalità statutarie.

## **Art. 7 – ASSOCIATI - TIPOLOGIE DI ASSOCIATI - DOMANDA DI AMMISSIONE**

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti, dotati o meno di personalità giuridica, i quali condividono i valori ed i principi ispiratori dell'Associazione e si impegnano ad attuare e perseguire nel tempo le finalità indicate nell'articolo 4 del presente Statuto.

Gli enti giuridici sono rappresentati dai rispettivi Presidenti ovvero da altri soggetti delegati dal Consiglio Direttivo.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi, alle condizioni previste nel presente Statuto.

Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea/saltuaria. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto del socio al recesso da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 8, e le cause di esclusione, disciplinate nel medesimo articolo.

Gli Associati si distinguono in:

**Soci fondatori:** sono coloro i quali hanno costituito l'Associazione e si impegnano in prima persona a sostenere e realizzare gli scopi associativi

**Soci ordinari:** sono coloro i quali sono in regola con il pagamento della quota associativa e partecipano alla vita associativa, prendendo altresì parte all'Assemblea dei soci, che delibera a termini di statuto, sulle materie di sua competenza

**Soci sostenitori:** sono coloro i quali prestano la propria opera su specifici progetti e/o forniscono un contributo economico straordinario che esorbita dal versamento della quota associativa. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

**Soci onorari:** sono coloro che si sono distinti, con scritti e/o opere, in Italia e/o all'estero, per una proficua attività in favore degli scopi, dei valori e dei principi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo propone la nomina di socio onorario all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

I soci onorari mantengono il loro status a vita, salvo dimissioni o procedura di decadenza, per condotta contrastante con i valori fondativi dell'Associazione, espressi nel presente Statuto. La decadenza dal titolo di socio onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

I soci onorari partecipano alla vita associativa, senza diritto di voto nell'Assemblea e non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono però ricoprire cariche sociali su incarico del Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

Nella domanda di adesione, il richiedente si impegna espressamente ad accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione.

L'accoglimento della domanda è comunicato per iscritto al nuovo associato entro 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione: il suo nominativo viene iscritto nel libro degli Associati, come socio ordinario o come socio sostenitore.

A seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di adesione, il socio versa prontamente la quota associativa.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata decide in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

## **Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualifica di associato si perde per:

a) **recesso volontario**. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a/r e/o pec o altro mezzo equivalente, che garantisca la certezza legale, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) **mancato pagamento della quota di iscrizione all'Associazione e/o della quota associativa annuale**, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

c) **decesso**

d) **esclusione**, in caso di :

i) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

ii) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

iii) gravi danni materiali o morali arrecati all'Associazione con la propria condotta.

Il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

In considerazione del carattere personale/fiduciario del vincolo associativo, in caso di decesso dell'associato nessuna successione è prevista in favore degli eredi nella posizione associativa del *de cuius*.

## **Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati fin dal momento della loro iscrizione all'Associazione e nel libro degli Associati.

Gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività prestata a favore dell'Associazione, purché debitamente autorizzate e documentate e collaborano con gli organi associativi al fine di realizzare le finalità perseguite dall'Associazione.

All'atto della ricezione della comunicazione di accettazione della domanda di adesione all'Associazione, gli Associati versano la quota di € 20,00=. Essi versano annualmente la quota associativa, nell'importo determinato con delibera dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Gli Associati prestano la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie disponibilità personali.

Gli Associati sono tenuti a rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e tutte le delibere adottate dagli organi associativi in conformità al presente Statuto.

Gli Associati hanno il dovere di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti con i terzi, tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.

#### **Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi associativi sono:

- l'Assemblea degli Associati
- il Presidente
- il Vice presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate.

[...]

#### **Art. 22 – RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) i contributi volontari versati dagli Associati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni, lasciti e legati testamentari;
- f) beni mobili e/o immobili che entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione;
- g) rendite patrimoniali;
- h) attività di raccolta fondi;
- i) eventuali proventi derivanti da attività associative e manifestazioni;
- j) entrate derivanti da attività commerciali aventi carattere strumentale e marginale rispetto agli scopi associativi;
- k) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- l) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- m) ogni altra entrata ammessa ai sensi della legislazione vigente.

L'Associazione impiega il fondo comune, inteso quale complesso delle risorse economiche dell'ente stesso, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e reinveste gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il fondo comune è indivisibile tra gli Associati: in caso di cessazione della posizione di Associato, quest'ultimo non potrà pretendere la divisione o l'assegnazione della sua quota proporzionale.

[...]

**Per la versione integrale dello statuto, scrivere a [info@amicidilucaattanasio.org](mailto:info@amicidilucaattanasio.org)**